BIBLIOTECA NAZ.
140
N
18
NAPOLI

BIBL. NAZ.
VITT. EMANUELE III
140
N
18
NAPOLI

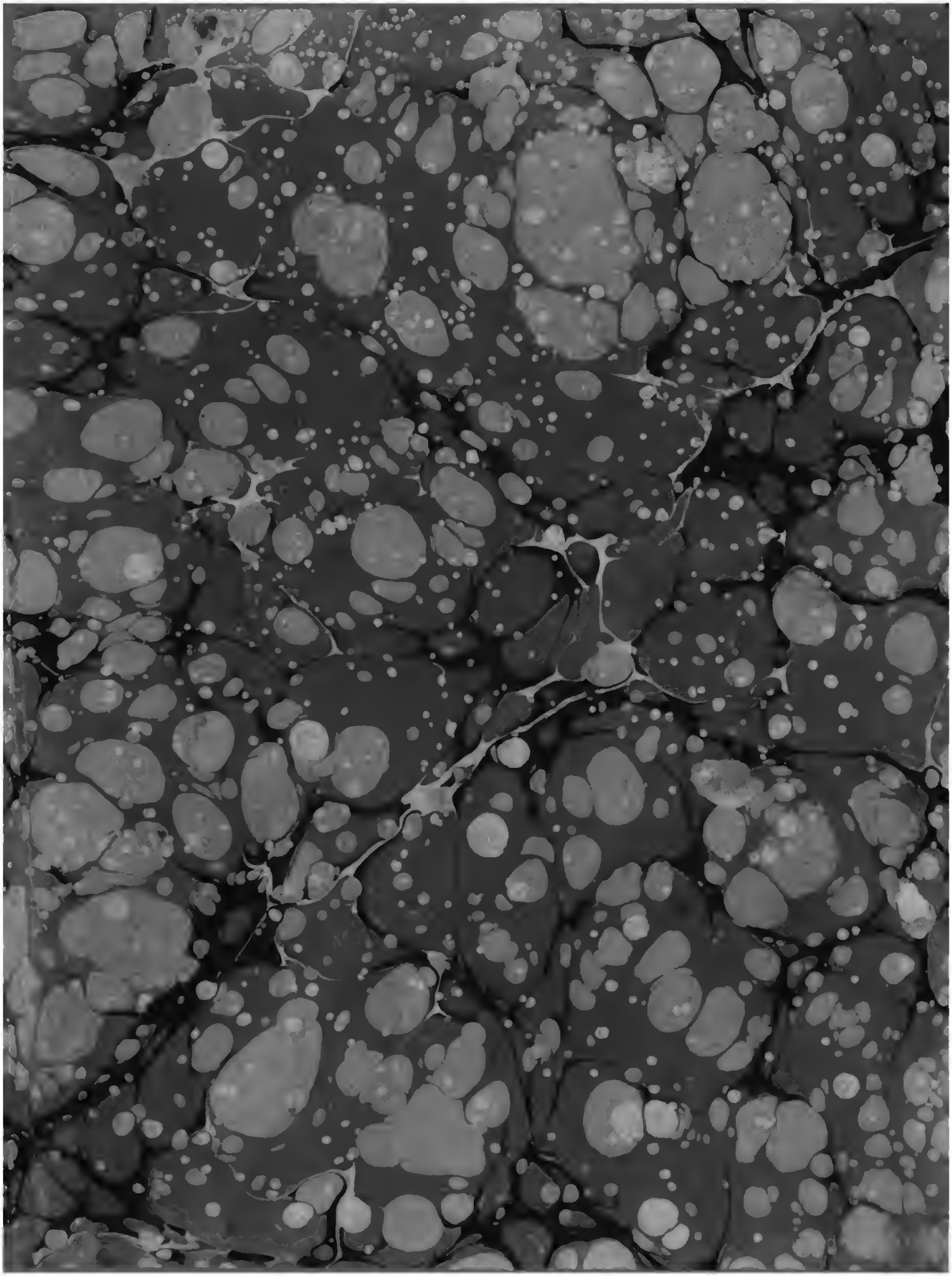

Digitized by Google

2

ISTRUZIONI

E

ORDINI SOVRANI

PER LA BUONA AMMINISTRAZIONE

DELLA

SOPRAINTENDENZA GENERALE DELLE STRADE

DEL REGNO DI SICILIA.

BIBLIOTECA NAZIONALE V.E.III NAPOLI

PALERMO

DALLA REALE STAMPERIA

1808.

REAL DISPACCIO

Il Re, al quale si sono rassegnate le annesse Istruzioni, formate dalla Giunta composta dal Signor Cavaliere de' Medici Segretario di Stato, dal Direttore delle Reali Segreterie di Stato Casa Reale e Azienda, da V. S. Illma, e dal Conservadore Generale Tommasi, si è degnato di approvarle e di ordinare, che sieno eseguite e messe alle stampe: bramerebbe solo la M. S. per aumento del fondo da impiegarsi all' opera, e quindi per la minor durata delle imposizioni, ch' Ella procurasse, che il premio dei Collettori per la esazione delle tasse fondiarie dell' otto per cento, e di quella sulle vetture del dieci, com' è divisato ne' §. LXVI, e LXVII, si riducesse a somma minore. Finalmente essendo cessate le funzioni dell' anzidetta Giunta per lo incarico già adempito della formazione dell' enunciate Istruzioni, la prefata M. S. ne affida a V. S. Illma la esecuzione. Il che la Real Segreteria di Stato Casa Reale ed Azienda di Real ordine Le partecipa per sua intelligenza, ed uso che convenga all' adempimento: rimettendole le anzidette medesime Istruzioni per farle mettere alle stampe, e per rimetterne in questa suddetta Real Segreteria un numero sufficiente di copie, onde passarsi ai Magistrati di Palermo, e di Messina, e ai due Senati delle denominate Città per loro intelligenza, ed uso conveniente. Palazzo 16 Aprile 1803.

ORAZIO ANTONIO CAPPELLI.

Sig. Conte di Priolo Dep. Sop. delle Strade.

Digitized by Google

ISTRUZIONI E ORDINI SOVRANI

PER LA BUONA AMMINISTRAZIONE

DELLA

SOPRAINTENDENZA GENERALE DELLE STRADE DEL REGNO DI SICILIA.

ARTICOLO I.

Avvertenze Generali

I. Le *strade rotabili*, le quali per ogni lato intersechino la superficie di un Regno, rendendone facili, e agevoli le comunicazioni, aumentano per modo il valore de' fondi, e della industria, che ognuno, quasi senza avvedersene, migliora di condizione, e la Nazione si pone al rango delle più culte, e opulenti.

II. Le *strade rotabili* sono di tre classi.

1. Le così dette *Consolari*, le quali partendo dalla Capitale, o d'alcun'altra Città principale, dividono il Regno da un capo all'altro.

2. Le *traverse principali*, le quali o servono alla comunicazione di più popolazioni, o vanno direttamente alla Capitale, o mettono nelle strade consolari, o in altre traverse principali.

3. Le *traverse secondarie*, le quali o servono alla comunicazione di due, o di tre popolazioni tra loro, o all'uso di una sola popolazione, quando, senza passare per alcun altro Comune, mettono nelle *consolari*, o nelle *traverse principali*, o conducono ad alcun luogo marittimo adatto al traffico.

III. Siccome l'utile delle strade *Consolari* ridonda sull'intiero Regno, così il peso per la loro costruzione, e per la loro manutenzione dee distribuirsi su di tutti i fondi, o sia su di tutte le pro-

Digitized by Google

prietà *fondiarie*, e sulla *consumazione generale*. Le *traverse* poi sieno *principali*, sieno *secondarie*, debbono costruirsi a spese delle popolazioni, a di cui vantaggio sono ordinate.

IV. Le *traverse principali*, o *secondarie*, le quali mettono in una *Consolare*, non debbono intraprendersi, se la *Consolare* non sia compita, o vicina a compirsi sino a quel punto ove dee mettere la *traversa*; e lo stesso dee osservarsi quando una *traversa secondaria* mettesse in una *traversa principale*.

V. Per intraprendersi la costruzione di una *traversa principale*, o di una *secondaria*, dee precedere l'approvazione dei Consigli delle Università contribuenti; beninteso, che per le *traverse* quì di sotto indicate non è necessaria l'approvazione de' Consigli, essendo state di già con maturo esame da S. M. approvate. Il maggior numero dei Comuni consenzienti obbligherà il minor numero dissenziente, e in parità di consensi, e di dissensi, o quando il Sopraintendente credesse, che il dissenso del maggior numero fosse irragionevole, o prodotto da spirito di partito, ne farà al Re distinto rapporto, umiliandogli il suo parere, e la M. S. ordinerà quel che crederà conveniente al ben essere dei suoi sudditi.

VI. La spesa per la costruzione, e per lo riattamento delle strade *Consolari* dovrà ricavarsi dal donativo a tal uopo fatto dal Parlamento del 1778. Ma siccome l'esperienza ha fatto vedere essere tal donativo insufficiente al di loro compimento e mantenimento, sarà della paterna cura di S. M. il provvedere, che nel prossimo Parlamento sieno le cose ordinate in modo di rendersi il dazio all'opera proporzionato.

VII. Per la costruzione delle *traverse principali* dovranno tassarsi tutti i fondi di quelle Università, per le quali passa la *nuova traversa*; e per rendersi la contribuzione di minor durata, vi saranno compresi i fondi limitrofi, non oltre della distanza di sei miglia, tuttochè appartenenti ad altro Comune. La spesa per tali *traverse principali* sarà fatta per contributo proporzionale da tutti i Comuni, e fondi limitrofi all'anzidetta distanza di sei miglia, senza aversi alcun

Digitized by Google

riguardo se il tratto della strada o per la sua lunghezza, o per gli ostacoli da sormontarsi, o per ponti da costruirsi, costasse di più del contributo dei dazj di quel Comune, per cui scorre.

VIII. Per le *traverse secondarie* ciascuna Università sarà tenuta contribuire per la spesa di quel tratto, che eammina nel proprio territorio.

IX. Le *strade Consolari* dovendo servire alla comunicazione generale, saranno tracciate secondo la più facile, e breve direzione. Le *traverse principali*, o *secondarie*, per aversi un numero maggiore di Comuni contribuenti, potranno alquanto deviare dalla direzione più breve, purchè l'aumento della spesa per tale deviazione sia minore dell'aumento della contribuzione.

X. Le strade *interne* d'ogni Comune resteranno sotto la cura del Tribunale del Real Patrimonio, o delle Deputazioni particolari a tal uopo ordinate, all'infuori di quella *strada civica* dentro l'abitato, che si congiunge colla *Consolare*, o colla *traversa*, la di cui costruzione e mantenimento sarà sotto la cura e vigilanza del Soprantendente a conto a parte di quel Comune, per cui passa, o sia ne verrà gravato l'importo della prima spesa, e della manutenzione annuale sul patrimonio civico; e perchè si serbi la regola, che i patrimonj civici non possano soffrire alcun gravame, che dal Tribunale de Real Patrimonio non sia ordinato, il Presidente, e il Soprantendente si porranno di accordo per la fissazione dell'assegnamento, e de' mezzi da soddisfarlo, e quindi dal Tribunale saran dati gli ordini per la esecuzione, rimanendo quindi l'assegnamento anzidetto a disposizione del Soprantendente, non potendo i Giurati ad altro uso invertirlo, comechè privilegiato e urgente.

XI. La grazia accordata al passato Parlamento, per cui è permesso al Soprantendente Generale di poter convocare i Consigli nelle solite forme, rimarrà confermata, e sarà in di lui facoltà di farvi assistere un suo *Deputato suddelegato* nell'istesso modo, che per parte del Tribunale del Real Patrimonio vi assiste il Proconservadore, senzachè il *Deputato suddelegato*, tuttochè fosse vocale, dia voto.

Digitized by Google

XII. Oltre alla conservazione delle *traverse principali*, o *secondarie* già fatte, dovranno perfezionarsi le seguenti.

NEL VAL DI MAZZARA

1. Quella da Palermo a Sciacca passando per la Piana de' Greci, Corleone, e Bisacquino, e per gli altri Comuni di questa direzione.

2. Quella, che dalla Contessa va a Corleone.

3. Quella da Palermo a Partenico, che dovrà continuarsi a spese della detta Università sino al punto, che divide il suo territorio da quello di Valguarnera.

4. Quella, che dal punto sudetto va sino a Trapani a spese delle Università, per le quali dovrà passare.

5. Quella, che da Trapani va a Citta e Paceco.

6. Quella da Marsala a Calatafimi per Salemi, e Vita.

7. Quella di Mazzara e Castelvetrano, che dovranno unirsi alla precedente.

8. Quella da Caccamo a Termini.

9. Quelle, che da Mezzojuso, e da Ciminna mettono nella *Consolare*.

10. Quella, che da Montelepre è diretta a Palermo.

11. Finalmente una strada, che unisca alla *Consolare* la Città di Girgenti e Licata.

NEL VAL DI NOTO

1. Dovendo in breve la strada *Consolare* arrivare al feudo di Barca presso Castrogiovanni secondo la traccia proposta dal conte Persichelli sin dal 1779, che fu approvata da S. M., dovranno continuarsi, e riunirsi i tratti di strada incominciati in Castrogiovanni, Piazza, Caltagirone fino a Vizzini, Noto, ed Avola.

2. Verrà a stabilirsi per via dei Consigli la direzione delle stra-

de di altre Università, presso talune delle quali vi sono assegnamenti a tale oggetto, e danaro raccolto.

NEL VAL DEMONE

1. Le strade di Aci Reale, Aci S. Antonio, e Castro Reale.

2. Resta a stabilirsi per la via dei Consigli la direzione della strada proposta in Paternò.

3. Finalmente lascia S. M. alla cura del Sopraintendente Generale il determinare quali meritano di preferirsi per le varie strade, così esterne che interne, contemporaneamente intraprese in Nicosia dalle passate Amministrazioni, del compimento delle quali strade così esterne che interne S. M. ha incaricato il Sopraintendente suddetto con Dispaccio

ARTICOLO II.

Contribuzioni.

XIII. La spesa necessaria alla costruzione delle *traverse principali*, o *secondarie* si ricaverà da una imposizione sulle proprietà *fondiarie*, da una tassa sulle *vetture*, e *carri*, e da' dazj sulla *consumazione* colle limitazioni quì dappresso ordinate.

XIV. L' imposizione fondiaria non dovrà esser oltre dell' otto per cento sull' estimo prudenziale del frutto naturale del fondo tassato, ancorchè il maggior frutto nascesse da' miglioramenti.

La tassa sulle vetture non oltre di tarì otto all' anno per ogni animale grosso, di tarì quattro per ogni animale piccolo, tarì otto di più per ogni carro, considerato separatamente dagli animali tassati.

Il dazio sulla *consumazione* non dovrà importare di prodotto netto oltre alla somma corrispondente a un tarì e grana dieci per testa degli abitanti dell' Università secondo l' ultima numerazione, e finchè

questa non sia pubblicata, secondo quella del 1799.

XV. Tutti i fondi appartenenti, o dipendenti dal territorio di ciascuna delle Università, per le quali passa la strada, e quelli, che quantunque non appartenenti al territorio, paghino però all' Università anzidetta diritti di consumo, o altri diritti sia in forma di *gabella*, sia in forma di *strasatto*, senza alcuna differenza della maggiore o minor distanza dalla nuova strada, e di qualunque natura si fossero, di Regio padronato, feudali, allodiali, posseduti da cittadini palermitani, da prelati, da ecclesiastici, o da manimorte, o da qualunque altra privilegiata persona, dovranno colla stessa tassa egualmente contribuire; siccome ancora dovranno allo stesso modo contribuire tutti i fondi, che non appartenessero per veruna delle sopraddette cause alle Università contribuenti, ma che fossero alla distanza di sei miglia dalla strada, come di sopra si è detto; purchè però non siano altronde tassati per un' altra *traversa principale*, o *secondaria*.

XVI. Le contribuzioni per le strade dovranno riguardarsi come un peso intrinseco, e precipuo del fondo, e corrispondersi, tuttochè i fondi tassati fossero *incamerati*, *incorporati*, o *sequestrati* per qualunque causa.

XVII. Formati che saranno dal perito, destinato dal Soprainten-dente generale, i piani de' possessori dei fondi contribuenti, verranno affissi e pubblicati nella Università contribuente, valendo tale affissione anche per notizia dei possessori fuori territorio alla distanza sopra detta di sei miglia, e fra un mese dal dì della pubblicazione, senzachè possa tal termine prorogarsi; ciascun Possessore, che si sentisse gravato o dell' *estimo*, o dell' *estensione*, potrà produrre le sue eccezioni; e scorso quel termine, non saranno più ammesse, qualunque causa d' ignoranza si allegasse, o di dolo del perito. Nel termine però del mese chiedendosi dai contribuenti la revisione dell' *estimo*, o della *misura*, si destinerà dal Soprainten-dente Generale a spese del ricorrente un secondo perito, ed in caso di disparità, un terzo. La Deputazione locale avrà lo stesso diritto nel prescritto termine di un mese di gravarsi del giudizio del primo perito, e sarà

destinato il secondo, e in caso di discrepanza anche il terzo. Il giudizio poi del terzo perito, comunque discrepante da quello dei due primi, non sarà suscettibile di nuova rivisione. Beninteso che fin alla diffinitiva risoluzione, e durante il tempo necessario per tali rivisioni, dovranno farsi i pagamenti all'epoca stabilita a tenore della prima perizia, compensandosi nei pagamenti di appresso, e restituendosi quelle somme, che potranno risultare pagate oltre del giusto.

XVIII. La *contribuzione fondiaria* dovrà esigersi direttamente dal possessore, ancorchè non avesse che il solo *utile dominio*: essendo però solo *domino utile*, avrà il diritto di ritenzione sul canone, che paga al *domino diretto*, della metà proporzionalmente alla quantità del canone. Così per esempio se un fondo sarà stimato di cento once, e che la imposizione sia messa al *maximum*, o sia all'otto per cento, la sua tassa sarebbe di once otto; e supposto che questo fondo pagasse in danaro, o in derrate un canone di cinquant'once al *domino diretto*, la ritenzione, che farà il *domino utile*, sarà di once due, o sia in ragione del quattro per cento metà dell'otto, e così il *domino utile* ritenendo sul canone once due, il di più sino a once otto il pagherà come la quota dell'imposizione corrispondente al maggior fruttato del fondo; e così proporzionalmente quando l'imposizione fosse meno dell'otto, dovendo esser sempre la ritenzione di metà di quel tanto per cento tassato sul fondo: sarà però il *domino diretto* soggetto alla ritenzione anzidetta, ancorche nell'enfiteusi o concessione vi fosse patto espresso di essere il canone o censo esente da qualunque *peso imposto, e da imporsi*, e con qualsivogliano espressioni più favorevoli al concedente fosse concepito. Finalmente se vi fossero più domini diretti, della ritenzione fatta dal *domino utile* all'ultimo concedente, ne sarà questi rinfrancato della rata proporzionale al canone, ch'egli paga al suo concedente: e così per esempio se quel domino diretto di sopra additato, che sul suo canone di once cinquanta ha sofferto la ritenzione di once due, pagasse per lo stesso fondo al precedente domino venticinque once di canone, ne farebbe la ritenzione di un oncia, e così andando indietro

successivamente, quando più domini diretti vi fossero dello stesso fondo.

XIX. Le questioni per tali compensi tra i domini diretti e domini utili si risolveranno economicamente, e senza forma di giudizio dal Sopraintendente, il quale, se siavi articolo di diritto, ne sentirà il parere di un consultore giurisperito.

XX. Ridotta a così moderata ragione la *contribuzione fondiaria*, i proprietarj potranno senza disagio della loro privata economia esattamente pagarla: ove però in alcuna Università fossero i fondi gravati per i pesi ordinarj oltre la misura comune, cosicchè questo nuovo peso aggiunto agli altri su dei fondi facesse uno sbilancio alla economia de' tributi, il Sopraintendente ne farà al Re distinto rapporto, e gli umilierà il suo parere sulle modificazioni, ch' egli crederà confacenti all' equità, e la M. S. darà quindi gli ordini opportuni.

XXI. I possessori tassati verranno la prima volta notificati con una sigoificatoria in iscritto, nella quale sarà notato l' estimo del fondo, la tassa annuale, e i tempi dei pagimenti. Questa significatoria valerà ancora per gli eredi e nuovi possessori, senza che questi possano opporvi alcuna eccezione.

XXII. Il Sopraintendente generale fisserà la durata della contribuzione secondo quella perizia di approssimazione, che darà l' Architetto prima di porsi mano all' opera, con che non sia oltre a quattro anni, salvo a prolungarsi per altro tempo, quando si vedesse, che la spesa superasse la somma delle imposizioni da maturare nel quadriennio.

XXIII. Per l' esazione del dazio sulle *vetture* verrà pubblicato un bando, in cui si dichiarerà l' obbligo dei riveli, sia per li possessori, sia per coloro, che le comprassero, e vendessero.

XXIV. Similmente per la fissazione de' dazj indiretti dell' importo della prescritta somma di un tarì e grana dieci per testa per ogni abitante del Comune, ne sarà pubblicato il bando.

XXV. La contribuzione su de' fondi, la tassa sulle vetture, la som-

Digitized by Google

ma dell' importare de' dazj di consumazione, essendo fissati nelle presenti Istruzioni, i Consigli civici non dovranno versarsi nelle loro discussioni, che su di due articoli.

1. Se debba farsi o non farsi la strada?

2. Quali oggetti di consumo si abbiano a tassare per aversi la somma di un tarì, e grana dieci per testa di ogni abitante del Comune? Beninteso, che ove le tasse di già imposte precedentemente a queste Istruzioni sulla consumazione fossero presso a poco corrispondenti alla stabilita proporzione, e che non vi si riconoscesse alcun inconveniente, si lascino le cose sul piede, in cui sono.

XXVI. E siccome alcune tasse di consumo potrebbero essere di nocumento alla percezione delle già imposte per i pesi della congrua del Comune, così il Sopraintendente sarà tenuto, prima di approvare per questa parte i Consigli, umiliargli a S. M., dalla quale presi gli opportuni rischiaramenti, saranno dati gli ordini per lo canale dello stesso Sopraintendente per l' approvazione, o modificazioni delle proposizioni dei Consigli anzidetti.

XXVII. I *dazj indiretti*, qualora fossero *superaddizioni* de' dazj già messi per lo pieno della congrua, o che per altra cagione non potessero separatamente darsi in affitto, o amministrarsi, rimarranno a cura de' Giurati, i quali però ne serberanno il prodotto separatamente come di dazj di *seria imposizione*, senza usarne per qualunque causa anche urgentissima, nè confonderlo colle altre rendite del patrimonio civico, ma tenendolo a disposizione del Sopraintendente, cui ne renderanno conto; e colla presentazione della fede di averlo reso, saranno i Giurati discaricati presso del Tribunale del Patrimonio di questa parte di loro amministrazione.

XXVIII. I sopravanzi dei patrimonj delle Università di già fissati per certa quantità, e quelli che rimangono a liquidarsi con quel breve e spedito modo, che al Re sembrerà più conveniente, saranno, secondo gli ordini generali più volte ripetuti, impiegati in preferenza a qualunque altra causa, anche urgentissima, all' opera delle strade. Vi sarà però la limitazione a favore delle Università, le quali

hanno sopravanzi, di non esser gravate di nuovo dazio di consumazione corrispondente alla somma del tarì e grana dieci per testa, quando il sopravanzo l'agguagli, o sia maggiore; ove però il sopravanzo fosse al di sotto, il nuovo dazio dovrà ordinarsi in modo, che il suo prodotto unito al sopravanzo agguagli la prescritta somma del tarì e grana dieci per testa.

XXIX. Per *quelle traverse*, la di cui costruzione ricade a peso di una sola Università, i Consigli civici, oltre le contribuzioni stabilite in queste Istruzioni, potranno proporre maggiori tasse sù de' benestanti, purchè fossero abitanti del Comune, non potendo i non abitanti esser gravati oltre dell'otto per cento, salvo l'approvazione del Soprantendente.

XXX. Compiuta la strada, rimarranno abolite le imposizioni sù de' fondi, e sulle consumazioni, e rimarrà in piedi la sola imposizione sulle vetture, e carri per le riattazioni e manutenzioni: e non essendo sufficiente, si assenterà il soprappiù sul patrimonio civico fra i pesi di congrua; e per la manutenzione delle strade fatte a spese di più Comuni si osserverà la regola, che ciascun Comune riatterrà il tratto, che scorre per lo proprio territorio, e quei tratti intermedj a due Comuni, che ne fossero il confine, si riatterranno per contributo in proporzione del numero dei rispettivi abitanti.

XXXI. La contribuzione sù de' fondi dovrà pagarsi metà anticipatamente il dì primo di Settembre, e l'altra metà il dì primo di Maggio.

La tassa sulle vetture, e sù de' carri dovrà pagarsi anticipatamente al primo di Settembre.

XXXII. La contribuzione fondiaria per la costruzione delle strade dovrà considerarsi come il primo tra i pesi pubblici, e il debito più privilegiato e poziore, vincendo in concorso i censi, le soggiogazioni, le doti, e qualunque ipoteca comunque anteriore.

XXXIII. Esigendo del tempo la nuova pianta delle imposizioni secondo queste prescrizioni, e non potendosi interrompere il corso delle costruzioni già cominciate, si esigeranno tutte le imposizioni

già messe dai Sopraintendenti Moncada, Branciforti, e Belmonte, maturate e da maturarsi per tutta l'indizione corrente, o sia per tutto Agosto 1808; salvo quelle modificazioni, che per le circostanze particolari de' luoghi ha fatto l'attual Sopraintendente Conte di Priolo, le quali rimaner dovranno in osservanza sino al detto mese di Agosto.

XXXIV. Con tali contribuzioni, e colle somme esistenti nelle rispettive casse si continueranno i lavori coll'avvertenza, che ovunque vi sia danaro sufficiente a far uno o due miglia di strada, non si lasci inoperoso, ma si spenda all'opera, onde i contribuenti veggano sotto gli occhi l'uso immediato delle somme pagate.

XXXV. Se alcuna *traversa* da compiersi a spese di più Comuni fosse in parte già fatta a spese di una o due Università, senzachè le altre vi avessero sinora contribuito, il proseguimento dovrà farsi a spese comuni; ma per eguagliarsi i conti, quel tratto già fatto sarà valutato ipoteticamente a mille once a miglio, oltre la spesa dei ponti grandi, e l'importo sarà defalcato dalla quota della contribuzione di quella Università, a di cui spese era costrutto. Per esempio se la *traversa* ricadesse a spese di quattro Università, e nel principio o nel corso ve ne fossero due miglia già fatte a spese di una sola, dovrà nel calcolo della spesa totale aversi come quella Università avesse nella comunione già messe due mila once; o sia le imposizioni di questa Università dovranno avere una durata minore di quella delle altre per quanto importano le due mila once, che si presume aver essa di già messe nella cassa comune; e ove la sua tangente per la intera costruzione non importasse, che due mila once, non dovrà gravarsi di alcuna tassa.

XXXVI. Le Università, e i fondi stabili, che non fossero stati finora tassati, dovranno contribuire da oggi innanzi secondo la forma delle presenti Istruzioni, senza aversi gli occhi dietro.

XXXVII. Nel calcolo della spesa, che resta a farsi per ciascuna *traversa* già incominciata, dovranno includersi gl'impresti fatti d'altro ramo, e non pagati, se ve ne fossero.

Digitized by Google

XXXVIII. Siccome le strade di campagna del ristretto di Palermo talune sono sotto l'ispezione del Sopraintendente, talune sotto quella della così detta *Deputazione delle strade e molo*, e alcune sotto quella di particolari Deputati, S. M. considerando, che non tutti i regolamenti di queste Istruzioni si possono convenevolmente adattare al ristretto di questa Capitale, emanerà dopo più maturo esame i suoi ordini, i quali avranno per base, e fondamento

1. Una maggiore semplicità di mezzi, i quali conducano all'oggetto della costruzione, e della manutenzione delle strade di questo ristretto. 2. Che tanto i fondi, quanto le vetture, e le consumazioni proporzionatamente vi contribuiscano per tutte le anzidette strade collettivamente, e senzachè d'oggi innanzi or per una strada, or per un altra, sieno i proprietarj de' fondi, le vetture, e i consumatori separatamente tassati.

ARTICOLO III.

Amministrazione della Sopraintendenza Generale.

XXXIX. Il Sopraintendente generale avrà il diritto di rappresentare direttamente a S. M. per lo mezzo della Segreteria di Azienda tutto quello, che potrà occorrere in materie contenziose, o economiche senza dipendenza di alcun Magistrato.

XL. L'officina della Sopraintendenza generale sarà tenuta in casa del Sopraintendente, e avrà la facoltà di richiamare dappresso chiunque tutte le carte, libri, dispacci, e quanto altro appartenga in fatto di scritture alla costruzione e al mantenimento delle strade del Regno.

XLI. Sarà in sua facoltà scegliere gli Ufficiali, che crederà necessarj al buon servizio dell'officina, assegnando loro i soldi corrispondenti, i quali però collettivamente non potranno essere oltre la somma di quaranta once al mese; e per fondo di questi soldi, e delle gratificazioni estraordinarie, che sarà parimenti in sua facoltà di ac-

Digitized by Google

cordare ogni qualvolta il lavoro degli ufficiali ecceda la misura ordinaria: e per ispese di scrittorio, di vetture, e per ogn' altra qualunque riguardante la Sopraintendenza Generale, i suoi ufficiali di scrittura, e gl' impiegati in Palermo, si percepirà il tre per cento sul prodotto netto dalle spese locali di amministrazione, e di percezione di tutti i dazj siano fondiarj, siano di consumazione, o sulle vetture, e de' sopravanzi delle Università, nè oltre al detto tre per cento potrà il Sopraintendente fare altre spese. Sarà pure in sua piena facoltà di rimuovere gli ufficiali senza essere obbligato ad additarne la cagione.

XLII. Sarà vietato agli ufficiali di prendere da chiunque alcun diritto a qualunque titolo, sia anche di spontanea regalia, per qualsivoglia lettera, polizza, o altra carta, che sarà fatta dalla Sopraintendenza.

XLIII. Sarà in pieno arbitrio del Sopraintendente di destinare gli Architetti così per la direzione, come per la rivisione delle opere, e di soddisfare le loro fatiche o a ragione di un tanto al mese, o per tassa.

XLIV. Per determinare la costruzione delle strade, de' ponti, e delle altre opere, dovrà il Sopraintendente portarsi di persona sopra luogo, ed in caso di suo impedimento potrà surrogare altra persona di sua fiducia.

Le spese di viaggio, e di mantenimento per il Sopraintendente, e per le persone da lui surrogate in sua vece, saran fatte sul fondo del tre per cento, insinochè da S. M. non gli sarà fissato un compenso mensuale per le anzidette spese da pagarsi sullo stesso fondo.

XLV. Siccome gli affari riguardanti la Sopraintendenza potrebbero soffrire del ritardo nell' assenza del Sopraintendente da Palermo, avrà la facoltà di proporre a S. M. una persona, che ne faccia le veci, senzachè la sua risponsabilità ne sia diminuita, avendosi come la sua stessa persona.

XLVI. Tutti i partitarj, o altri, contro i quali la Sopraintendenza dee indirizzarsi per la esecuzione de' contratti, e per l' esperimen-

to di altri diritti, saranno soggetti al Sopraintendente, senzachè allegar potessero alcun foro comunque privilegiato, ancorchè fosse il militare.

XLVII. Similmente dovranno definirsi dal Sopraintendente le quistioni fra parti, nascenti da cessioni, da atti di società, o da altro contratto fra partitarj, purchè le rispettive azioni, o eccezioni abbiano per oggetto la costruzione, o riattamento delle opere dipendenti dalla Sopraintendenza.

XLVIII. Non potrà negarsi da veruno il passaggio della strada per li proprj fondi, sotto qualunque pretesto, nè il taglio degli alberi, delle case, o delle mura, nè il cavamento di pietra, o brecciame, purchè se ne paghi il corrispondente prezzo, ed il proprietario, che avrà sofferto il danno, ne abbia il dovuto compenso, avutosi ancora un certo riguardo non solamente al danno sofferto, ma ancora al lucro diminuito, o sia al *id quod interest*.

XLIX. Negli affari, i quali verranno dal Sopraintendente rimessi all' esame di un Consultore Giurisperito, dovrà questi procedere, per qualunque azione, e per qualunque somma *palatinamente*, e col modo dispensativo *vocata parte*, come si pratica nel Magistrato del Commercio, e nella Delegazione delle cause frumentarie, esigendosi dalle parti i diritti di provisioni, d' incartamenti, e simili corrispondenti alla detta maniera di procedere, così nel primo giudizio, che ne' seguenti.

L. Delle decisioni de' Consultori non si darà, che una sola revisione, ed in caso che le due decisioni non fossero conformi, si darà la terza, sinochè ve ne siano dûe, le quali avranno forza di giudicato.

LI. Delle perizie non si darà, che una sola revisione, ed in caso, che non fossero conformi, si accorderà il terzo perito, al di cui giudizio dovrà starsi senza potersi domandare nuova rivisione.

ARTICOLO IV.

Degli Appalti.

LII. Determinerà il Sopraintendente gli appalti, che dovranno darsi dopo aver esaminato le preventive relazioni degli Architetti, e quanto altro sarà necessario all'oggetto.

LIII. Sarà in sua facoltà di dare gli appalti o in concorso di partitarj coll'accensione della candela, o con mettere più attendenti da lui reputati abili, ed onesti a gara tra loro, senza accensione formale; o finalmente di far eseguire i lavori in economia, secondo richiedesse il vantaggio dell'amministrazione, e la perfetta esecuzione dell'opera.

LIV. Eseguendosi l'appalto in concorso di attendenti farà fare il Sopraintendente le accensioni di candela, per stipolarsi quindi i contratti con idonee pleggerle: e sapendo che sopra luogo vi fossero degli attendenti, i quali non potessero recarsi in Palermo, delegherà *in partibus* le accensioni, dando all'incombenzato a presedervi le convenienti istruzioni.

LV. Si permetterà nel solo caso degli appalti con accensione di candele l'accettazione di nuove offerte di diminuzione per addizione *in diem* infra un mese dal giorno della liberazione; scorso il qual termine, non si accorderanno altre addizioni *in diem*, nè restituzioni *in integrum*, essendo nocive, anzichè utili in così fatte opere alla loro esecuzione.

LVI. Determinata l'opera da farsi, e disposta la relazione preventiva, il Sopraintendente destinerà l'Architetto, che dovrà dirigerla, essendo in sua piena facoltà di rimoverlo, e surrogarne altri, come crederà più utile, e conveniente. L'Architetto per la cattiva costruzione dell'opera sarà tenuto rispetto alla Sopraintendenza solidalmente al partitario; o essendo l'opera in economia, solidalmente al Soprastante, ferme rimanendo le altre obbligazioni, alle quali egli l'Architetto è per legge tenuto, essendosi aggiunta l'obbligazione so-

Digitized by Google

lidale in aumento delle altre obbligazioni, e non in diminuzione.

LVII. Qualora i partitarj non fossero contenti delle misure dell' Architetto direttore, finita l'opera, o quella parte, su di cui cade la quistione; e senza interrompersene il corso, e il proseguimento, se ne ordinerà la revisione a un secondo Architetto a scelta del Sopraintendente fra non sospetti al partitario, e in caso di disparità sarà destinato il terzo Architetto, standosi poi col di costui giudizio, come è stato prescritto al §. LI.

LVIII. Similmente ove il Sopraintendente dubitasse della esattezza delle misure, e de' certificati dell' Architetto, e del Capomaestro direttore, potrà ordinarne la rivisione, e non essendo conformi le due relazioni, destinerà il terzo perito, al di cui giudizio dovrà starsi, siccome si è detto per le revisioni a domanda degli appaltatori.

LIX. Le relazioni de' periti rivisori si faranno eseguire economicamente dal Sopraintendente, e ove le rivisioni fossero cadute sulla cattiva costruzione, o sulla qualità de' materiali, colle stesse economiche facoltà il Sopraintendente obbligherà i partitarj, e gli Architetti tenuti, come di sopra si è detto, solidalmente alla rifazione del danno. Sarà ancora regola da osservarsi, che i certificati per i pagamenti a buon conto da farsi a partitarj saranno eseguiti colla ritenzione del cinque per cento sul prezzo de' lavori, per poi pagarsi a partitarj, compita l'opera, in esecuzione della misura finale, purchè non vi fosse patto in contrario, nè contratti di appalti.

LX. Nel caso di rifazione di opere mal costrutte i partitarj, gli Architetti, e i Capi maestri condannati economicamente, dopo fatto il deposito delle somme corrispondenti al danno, intendendosi di deposito effettivo, e non già di alcun altro equipollente adempimento, potranno domandare al Soprainrendente, che le loro azioni, ed eccezioni tanto contro la Sopraintendenza, quanto tra loro, o contro ai terzi, i quali non fossero inverso la Sopraintendenza direttamente tenuti, si esaminassero giudiziariamente; e il Sopraintendente non potrà negar loro tal domanda, e designerà il Consultore giurisperito per giudicarli, rimanendo però ferme le perizie già fatte, su delle quali il

Digitized by Google

Sopraintendente avesse poggiati i suoi provvedimenti.

LXI. E qualora occorressero in tali giudizj nuove perizie sopra oggetti omessi nelle già fatte, il Consultore l'ordinerà, ma la destinazione del nuovo perito sarà del Sopraintendente fra i non sospetti alle parti contendenti.

LXII. Volendo i partitarj promuovere quistioni di nullità, di ristoro, e di remissione, o altre azioni così contro la Sopraintendenza, come contro ad altri, i quali direttamente, o indirettamente siano tenuti all'adempimento di obbligazioni per oggetti relativi alla costruzione, o alla manutenzione delle strade, il Sopraintendente ne rimetterà l'esame al Consultore giurisperito, quando nel corso di otto giorni non gli fosse riuscito di comporre le parti amichevolmente, e ove in questi giudizj fosse duopo di perizie, la designazione del perito sarà del Sopraintendente, come si è detto nel precedente paragrafo.

ARTICOLO V.

Amministrazioni delle Deputazioni Locali.

LXIII. Il Sopraintendente eleggerà uno, o più Deputati in quei Comuni, ne' quali vi è esazione di tasse, o lavoro di strade, dando loro quegl' incarichi, che crederà necessarj per il buon servizio della Sopraintendenza, e colla responsabilità dell'adempimento, avendosi i loro beni per ipotecati, siccome quelli di ogni amministratore fiscale, e sarà in sua facoltà di rimovergli, senza essere obbligato ad additarne la causa. Potrà ancora il Sopraintendente sopra più Deputazioni locali di un circondario eleggere, quando il creda utile e conveniente, un *Vicesopraintendente*, che sarà detto *Vicesopraintendente di circondario* per vegliare sulla buona amministrazione delle Deputazioni locali, dando a così fatti *Vicesopraintendenti* le istruzioni secondo le diverse circostanze locali. *I Vicesopraintendenti* non avranno alcun maneggio pecuniario, ma veglieranno solo alla buona costruzione

dell' opera, e all' esatta amministrazione del prodotto delle tasse, senzachè però per tale destinazione la responsabilità de' Deputati locali si abbia per diminuita.

LXIV. Ogni Deputazione locale avrà un Maestro Notajo, un Computista, e un Segretario. Tali impieghi potranno ancora essere riuniti nella stessa persona. L' elezione di questi uffizj sarà fatta dal Sopraintendente a proposta de' Deputati, rimanendone eglino risponsabili. I Vicesopraintendenti di circondario non avranno, che un segretario di loro elezione.

LXV. Vi sarà in oltre un Tesoriere eletto da' Deputati locali, avendosi eglino come secolui solidalmente obbligati per la rifazione di qualunque mancamento, e tenuti per la di lui colpa. Il Tesoriere non potrà riunire alcuno degli additati uffizj di Maestro Notajo, di Computista, o di Segretario. Fattasi da' Deputati l' elezione del Tesoriere, dovrà darsene notizia al Sopraintendente, il quale non potrà rifiutare la sua approvazione.

LXVI Qualora l' imposizione su de' fondi non potesse darsi in appalto, si esigerà da un Collettore eletto da' Deputati colla stessa solidale obbligazione detta di sopra per il Tesoriere. Il diritto di esazione al Collettore non sarà oltre dell' otto per cento, e sarà tenuto depositare in mano del Tesoriere l' importo dell' intero ruolo dell' imposizione per metà due mesi dopo, e per l' altra metà quattro mesi dopo il maturo, senzache possa giovarsi d' alcuna eccezione. Non potranno i Deputati, nè il Sopraintendente generale a petizione del Collettore non dar gli ordini per le coerzioni contro de' debitori morosi, e ove gli negassero, anche per giusta causa, e a' debitori accordassero alcuna dilazione, il Collettore rimarrà disobbligato dal deposito per la corrispondente quantità.

LXVII. L' esazione della tassa delle vetture, non trovandosi appaltatore, si riunirà al Collettore dandosegli il dieci per cento, e colla stessa obbligazione di depositare l' intero importo metà un mese, e l' altra metà due mesi dopo il maturo.

LXVIII. In caso che scorso l' anno i Deputati eleggessero un nuo-

vo Collettore, e vi fossero residui di esazione, il precedente Collettore sarà posposto nel concorso contro all'istesso debitore al nuovo Collettore, dovendo a se imputare, se nell'anno precedente non ha fatta l'esazione: gli rimarrà però la poziorità, e il privilegio fiscale in concorso di qualunque altro creditore dello stesso debitore.

LXIX. Pet l'amministrazione de' dazj indiretti, qualora non potessero darsi in appalto, si stabiliranno i Collettori con quelle istruzioni, che secondo le diverse condizioni delle imposizioni, e de' luoghi riputerà convenienti il Sopraintendente generale.

LXX. Scaduto il pagamento delle tasse, potranno i Deputati, i Collettori, i gabelloti, o gli altri incaricati per l'esazione procedere alle coerzioni, sequestrando le rendite, le produzioni, e le robe de' debitori morosi, e passar quindi alla vendita, previe le dovute subastazioni, o alla incorporazione, con tutte quelle facoltà, che si accordano ai commissionati, gabelloti, e collettori per l'esazione delle altre pubbliche rendite, o contribuzioni.

LXXI. Potrà il Sopraintendente generale, dopo tentate le coerzioni suddette, e riconoscendo non potersi altrimenti vincere la pertinacia de' debitori, devenire alla destinazione di un Portiere, o Comissario esecutivo a carico de' contribuenti, o di chiunque altro, contro cui in esecuzione di contratto, o in conseguenza del proprio officio, dovesse esperire la Sopraintendenza alcun diritto, e pretendere alcun pagamento.

LXXII. Le diete de' Portieri, de' Commissarj esecutivi, e de' Delegati per qualunque causa destinati, non dovranno eccedere la somma di tarì venti al giorno, ove la somma da esigersi sia oltre le 40 once, essendo però minore, saranno regolate in proporzione. di grana dieci per oncia di debito; ed in tal tassa s'intenderà compreso il salario dell'Algozirio, nè si potrà esiger altro dal Delegato, nè a titolo di diritti d'intime, di guardie, di espignorazioni, o di esecuzione.

ARTICOLO VI.

Conti.

LXXIII. Qualunque pagamento sulle casse delle Deputazioni locali non potrà farsi, che ad ordine, e mandato del Sopraintendente.

LXXIV. Delle somme, che perverranno alla detta cassa, o ai conti di tavola, dedotte le spese di esigenza, o collettoria, qualora non fossero date in appalto, sarà prelevato il tre per cento per il fondo delle spese della Sopraintendenza, siccome è stato detto al §. XLI., nè il Sopraintendente potrà estendere tali spese ad altra somma benchè minima.

LXXV. Nelle Deputazioni locali sarà vietato di potersi impiegare più del tre per cento per salarj, e gasti, per corrieri, vetture a' deputati, o per altre simili spese.

LXXVI. I compensi agli Architetti, a relatori, a periti, e qualunque altra spesa di amministrazione straordinaria non potrà essere oltre del sei per cento del prodotto netto, come sopra, delle tasse, e imposizioni.

LXXVII. In modo che fatte le deduzioni suddette del 12 per cento, le restanti once 88 si dovranno irremisibilmente versare in pagamenti agli appaltatori, o in indennizzazioni a proprietarj de' fondi occupati; o essendo le costruzioni in economia, in compra di materiali, in trasporti, o in giornate a lavorarori, e capimaestri, e se per la saggia economia del Sopraintendente vi fosse sopravvanzo ai tre fondi di spese di sopra detti, dovranno ancora spendersi all' opera principale.

LXXVIII. I Deputati locali dovranno in ogni mese formare un estratto di cassa dell' esatto, e pagato, di cui formeranno tre copie. Serberanno la prima nell' uffizio della Deputazione, la seconda vistata da loro, e sottoscritta dal Razionale, e dal Tesoriere dovrà affiggersi alle porte della Chiesa Parrocchiale nella prima Domenica del

Digitized by Google

mese prossimo vegnente ; e la terza coll' attestazione in piedi del Parroco della Chiesa, ove sarà stata affissa, dovrà rimettersi al Sopraintendente. Perchè tali estratti sieno fatti con metodo semplice, e chiaro, ne saranno inviati a' Deputati i modelli in istampa.

LXXIX. Dovranno i Deputati in ogni quatrimestre rimettere al Sopraintendente i conti d' introito, ed esito ; e finito l' anno, il conto totale dell' amministrazione col carico, e discarico rispettivo, e colli resti di esazione, e de' pagamenti da farsi.

LXXX. Collo stesso metodo finito l' anno si formerà nei sei mesi dell' anno seguente il conto della Sopraintendenza generale, che si umilierà a S. M. in istampa insieme al rapporto delle costruzioni eseguite, per darglisi quel corso di verificazione, e di discussione, che la M. S. crederà conveniente.

FINE.

INDICE

ARTICOLO I.

Avvertenze Generali. pag. 5

ARTICOLO II.

Contribuzioni. 9

ARTICOLO III.

Amministrazione della Sopraintendenza Generale. 16

ARTICOLO IV.

Degli Appalti. 19

ARTICOLO V.

Amministrazioni delle Deputazioni Locali. 21

ARTICOLO VI.

Conti. 24

VAA 1534998

138
1
4
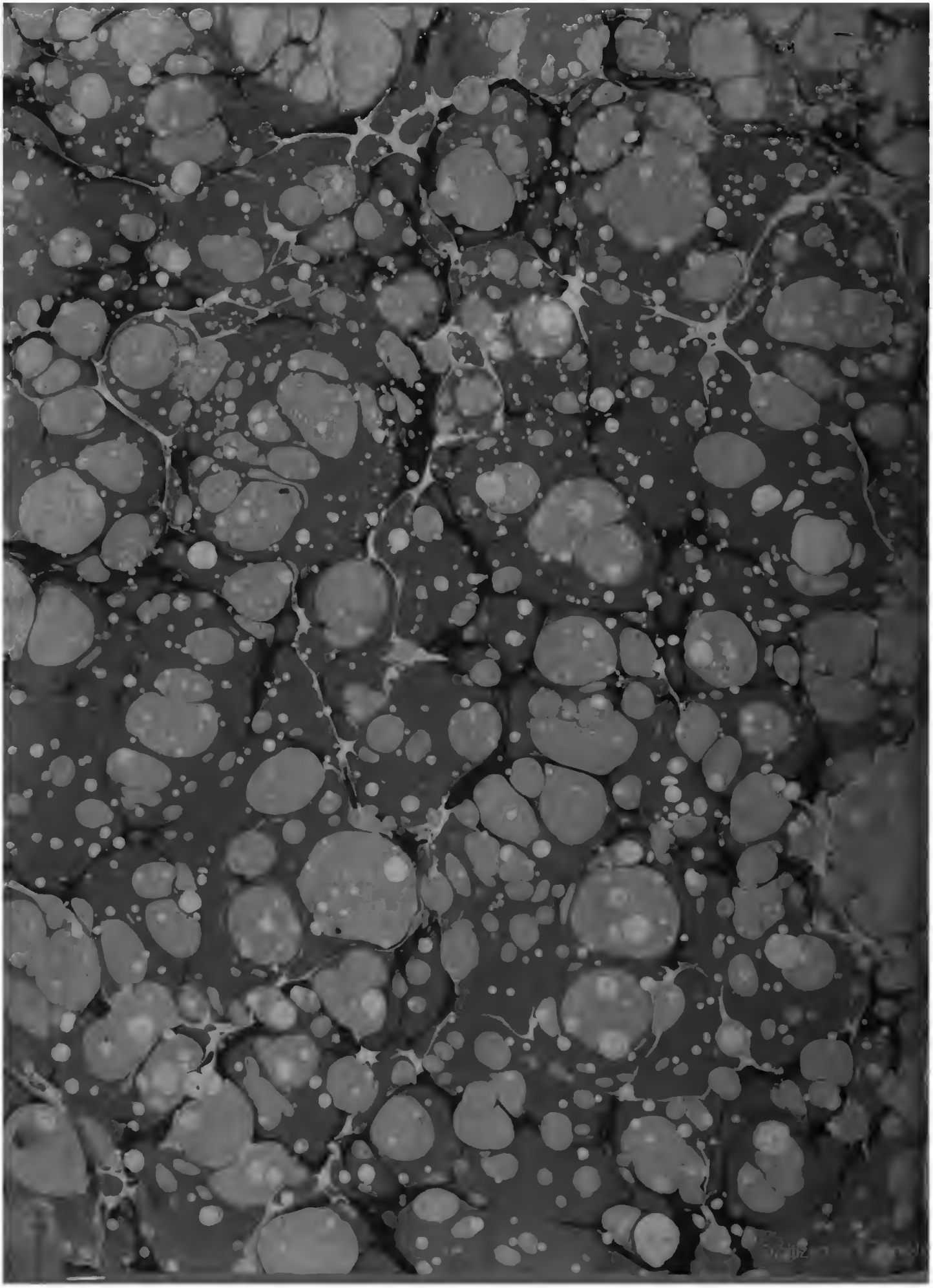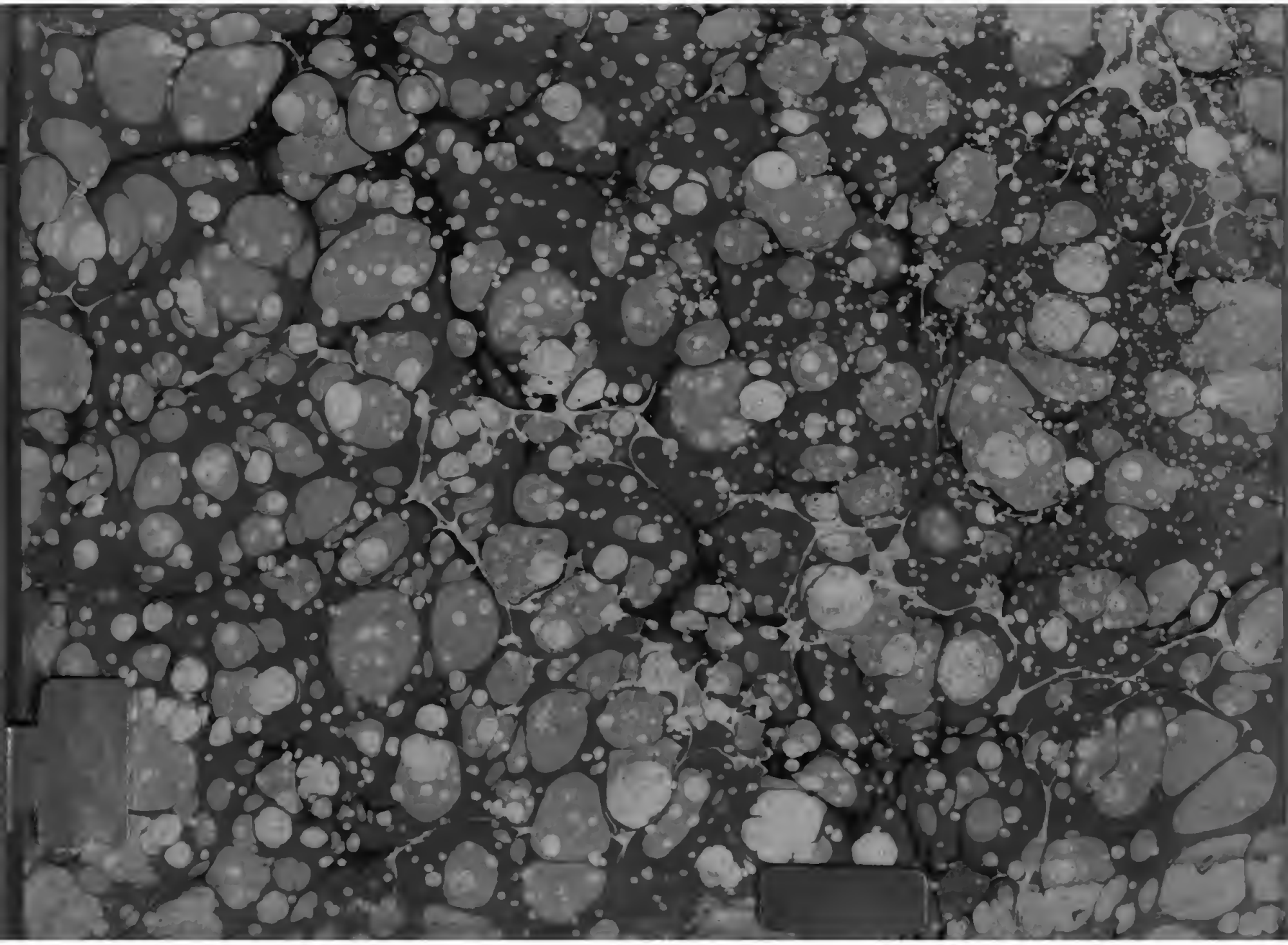
Digitized by Google